Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Salvatore Marchesi. N. 5 - 90144 Palermo
Tel. 091/346258 - Fax 091/8773736

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. N. 4751/2021 E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Per il Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]) e residente a [redacted] in via [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati, le cui generalità ed estremi di residenza sono stati richiesti all'Amministrazione con istanza di accesso agli atti, ed in particolare, **mercè il presente atto di motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 4751/2021,** del sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] in [redacted] (C.F [redacted])

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 24.07.2021, pubblicato il 27.07.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7

luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24.07.2021, pubblicato il 27.07.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI, GIA' GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 389657/2-11 del 21 aprile 2021 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "*INIDONEO*" al "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" in quanto presenta "*valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207*";

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili), **da approvarsi**, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, **nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del 26,60%;**

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante "*modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO, GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, iscritto al n.r.g. 4751/2021 ed assegnato alla Sezione Prima Bis, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti più oltre esposti, gli atti pure indicati in epigrafe.

In esito ad istanza di accesso agli atti, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri resistente ha fornito, **in data 3 agosto 2021**, le generalità del controinteressato, utilmente posizionato nella graduatoria. Mercé il presente atto, si integra pertanto il contraddittorio con tale concorrente. Si trascrive dunque, integralmente e di

seguito il ricorso identico ai presenti motivi aggiunti con cui si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

*

RICORSO ORIGINARIO

"IN FATTO

1. Con bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con Decreto del Comandante Generale nr. 164/1-7-2019 CC del 5 ottobre 2020 (doc. 2).

*L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'**art. 1, comma 1, lett. b)** del bando di concorso, riservati ai c.d. "**civili**" ovverosia "ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età" (doc. 3).*

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta, e, con punteggio incrementale, le prove di efficienza fisica tenutesi il 20 aprile 2021 (doc. 4).

In particolare, il Sig[redacted]a ottenuto un punteggio complessivo ottimo alle prove fisiche, pari a 1,5 punti su 3 e precisamente:

*- il **punteggio massimo** (pari a 0,5 punti) nell'esercizio obbligatorio dei "piegamenti sulle braccia";*

*- il **punteggio aggiuntivo** (pari a 1 punto) nell'esercizio facoltativo del "salto in alto di 130 cm.".*

Tali risultati evidenziano l'indiscussa atleticità del candidato il quale, peraltro, ha da sempre praticato vari sport (calcio, rugby e pallavolo) a livello agonistico (doc. 5).

*2. Il sig. [redacted] è stato, quindi, convocato per il **21 aprile 2021**, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.*

All'esito di tali accertamenti, il ricorrente è stato giudicato "inidoneo", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto: nel provvedimento si legge che "presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207" (doc. 6).

Si è trattato dell'unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stato considerato idoneo per tutte le altre caratteristiche fisiche.

Nello specifico, la commissione per gli accertamenti psico-fisici dopo aver calcolato i parametri fisici del candidato (peso corporeo pari a 77,2 kg e altezza pari a 172 cm) ha proceduto al calcolo del valore della massa grassa, ***attribuendo all'odierno ricorrente un valore di composizione corporea pari a 26,60.***

3. *Tale risultato è evidentemente errato in quanto* ***la percentuale di massa grassa del 26,60% è stata determinata da un errore nel calcolo della statura*** *che, conseguentemente, ha portato ad un giudizio falsato nella determinazione dei valori di composizione corporea del candidato.*

Ed invero, ***nonostante il ricorrente fosse alto 175 cm****, nella misurazione della massa grassa effettuata in sede concorsuale mediante utilizzo della metodica bioimpedenziometrica (in cui – ai fini del calcolo - vengono utilizzati come elementi, per l'appunto, il peso corporeo e l'altezza),* ***è stata erroneamente indicata un'altezza pari a 172 cm****.*

Peraltro, che il candidato, odierno ricorrente, fosse alto 175 cm è stato attestato in occasione di entrambe le visite alle quali lo stesso si è sottoposto nei gionri immediatamente successivi all'esclusione concorsuale, il 23 aprile 2021 ed il 30 aprile 2021, rispettivamente presso lo studio privato del Dott. [redacted] e presso l'AUSL 4 Teramo - U.O.S. Epatologia - C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione (doc.7 e doc. 8).

Dato avvalorato anche dalla carta d'identità rilasciata in data 24 luglio 2018, in cui è indicato che il Sig. [redacted] ha una statura pari a 175 cm (doc. 9).

Pertanto, è evidente che l'indicazione errata di ben 3 cm in meno relativamente all'altezza abbia inciso inevitabilmente nel calcolo del valore della composizione corporea del ricorrente, determinandone l'esclusione.

4. L'errore relativo al parametro corporeo dell'altezza ha*, dunque, certamente* ***minato l'attendibilità del risultato finale****, determinando un giudizio di inidoneità sulla composizione corporea illegittimo. Nella*

bioimpedenziometria, infatti, ***anche solo 1 cm di differenza nella valutazione antropometrica dell'altezza può variare il risultato in modo significativo****.*

A ciò si aggiunga, altresì, che in occasione dell'accertamento del valore della massa grassa in sede concorsuale - oltre ai 3 cm in meno relativamente all'altezza - è stato anche indicato anche un peso corporeo di 77,2 kg (superiore a quello reale del candidato, che oscilla tra i 72 ed i 74 kg) che ha, ulteriormente, inciso nel calcolo dei valori di composizione corporea dello stesso.

5. Sicché, a causa della notevole discrepanza dei parametri fisici misurati dalla commissione di concorso in sede di accertamenti psico-fisici rispetto a quelli reali, il sig. [redacted] ***a due soli giorni di distanza dall'esclusione concorsuale*** *- il* ***23 aprile 2021*** *si è sottoposto a visita medica presso lo studio del Dr.* [redacted]*, il quale ha accertato che "il candidato presenta un* ***peso corporeo di kg 74 ed un 'altezza corporea di cm 175****, entrambi rilevati con bilancia a bascula professionale con altimetro a colonna Seca CE 0110108 e che, pertanto, il suo Body Mass Index (indice di massa corporea) è pari a 24.2, valore che lo colloca in una fascia di "normopeso" secondo la classificazione di Garrow del 1981" (doc. 7).*

Successivamente, in data ***30 aprile 2021****, il ricorrente si è sottoposto ad* ***esame bio-impedenziometrico*** *presso la* ***"AUSL 4 Teramo - U.O.S. Epatologia - C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione"****, in esito al quale, la Dr.ssa* [redacted] *Dirigente Medico, ha accertato che il candidato ha un valore di* ***massa grassa pari al 23,3%*** *e, quindi, rientrante nei parametri previsti dalla normativa di riferimento (doc. 8).*

In esito alla predetta visita medica effettuata presso ***la struttura sanitaria ospedaliera pubblica*** *è emerso, dunque, uno* ***scostamento evidente*** *tra i valori della massa grassa rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dall'esame al quale si è sottoposto il candidato presso la ASL a breve distanza di tempo.*

6. Da quanto innanzi, in ragione della ***incompatibilità tra i risultati*** *e della* ***sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso la Struttura Sanitaria Pubblica*** *(****"AUSL 4 Teramo - U.O.S. Epatologia - C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione"****), emerge* ***l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale.***

Ed invero, considerato che ***l'esame per il calcolo dei valori di composizione corporea viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione della idoneità del macchinario non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione,*** *così come – invece - richiesto dalla Direttiva tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del D.P.R. n. 207/2015, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.FF. (doc. 10),* ***è molto probabile che l'errore evidente compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato miglialia di volte per la misurazione della massa grassa****.*

Peraltro, come riferito dal candidato, in occasione delle visite mediche effettuate in sede concorsuale, il bio-impedenziometro utilizzato per rilevare la massa grassa ***non è stato in alcun modo pulito o deterso tra una misurazione e l'altra, né sulle pedane di appoggio né tantomeno sui manici (sensori)*** *dove veniva impugnato lo strumento ai fini della rilevazione tattile, al punto tale che era addirittura visibile la presenza di sporco (film lipidico), il quale ha inevitabilmente compromesso la validità della misurazione.*

Secondo quanto riferito dal ricorrente, infatti, il personale presente in sala non effettuava minimamente la pulizia dello strumento in questione.

Tale comportamento, seppur comprensibilmente indotto dal timore del contagio da Covid-19, ha evidentemente falsato i risultati della misurazione.

Pertanto, attesa la rilevante discrasia con la misurazione ottenuta in sede di visita concorsuale, è plausibile che vi siano stati degli errori nella indagine da parte della Commissione tali da determinare un risultato falsato, in relazione alla metodica applicata.

7. Il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti hanno, dunque, determinato una erronea misurazione della massa grassa del ricorrente.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo ed il sig[redacted]è costretto a proporre il presente ricorso affidato al seguente, articolato, motivo

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 207 DEL 17 DICEMBRE 2015 E SS.MM.II., NONCHÉ DELLA DIRETTIVA TECNICA EMANATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 207/2015. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

8. *Secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 207/2015, recante disposizioni di adeguamento del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, l'articolo 587 è sostituito dal seguente: "Art. 587 (parametri fisici). – 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici: a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile (...)". Ai sensi del precedente comma 3, è precisato altresì che "(...) è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del 10% rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1". Il bando di concorso, poi, all'art. 10 ("accertamenti psico-fisici") comma 3, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, si limita a rimandare alle modalità previste dal D.M.4 giugno 2014 (doc. 11) e dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, per quanto concerne i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella "A" allegata al predetto D.P.R..*

9. *Le norme, quindi, correttamente e sistematicamente interpretate, prevedono l'inidoneità di quel soggetto che, in sede di visita medica per la determinazione della composizione corporea (calcolata sulla base della statura e del peso corporeo),* ***presenti una percentuale di massa grassa superiore al 24,20%.*** *Sicché, avendo riportato una percentuale di massa grassa pari a 26,60% il Sig. Ferella è stato giudicato "inidoneo" a causa del profilo non compatibile con quello previsto dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207. Tale giudizio è illegittimo*

in quanto risulta ***palesemente viziato da difetto di motivazione e di istruttoria oltreché da travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.***

10. *L'accertamento della composizione corporea di un individuo e, più specificamente, la misurazione della percentuale di massa grassa presente nel corpo dell'individuo stesso, infatti, deve essere compiuto mediante uno specifico esame bio-impedenziometrico, che, a sua volta, deve essere svolto, per fornire un risultato preciso e attendibile,* ***seguendo specifiche modalità*** *specificamente indicate dalla scienza medica. Come precisato dalla Direttiva Tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", in particolare,* ***la misurazione della percentuale di massa grassa presente nel corpo di un individuo può dirsi svolta "secundum leges artis" soltanto ove risultino dettagliatamente descritte le modalità seguite e lo strumento utilizzato per effettuare l'accertamento sanitario.*** *Nel caso di specie, risulta, invece, che il giudizio per il quale il Sig.* [redacted] *avrebbe un profilo non compatibile con quello previsto dal bando - in quanto avrebbe una percentuale di massa grassa superiore al limite normativamente stabilito - è stato espresso* ***senza che la commissione per gli accertamenti psico-fisici abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità e alla strumentazione utilizzate per giungere a tale pregiudizievole conclusione.***

11. *Il valore di composizione corporea pari a 26,60 % attribuito al ricorrente, come anticipato in fatto, è indubbiamente errato, in quanto è stato determinato da un* ***errore nel calcolo della statura*** *e ciò ha,* ***inevitabilmente, falsato il giudizio.***

Nonostante il ricorrente fosse alto 175 cm*, al momento della misurazione della massa grassa effettuata mediante utilizzo della metodica bioimpedenziometrica,* ***è stata infatti erroneamente indicata un'altezza pari a 172 cm.***

L'indicazione errata di 3 cm in meno relativamente all'altezza unitamente all'indicazione di un peso corporeo superiore rispetto a quello reale (come comprovato dalle visite alle quali si è sottoposto nell'immediato il ricorrente, doc. 7 e doc. 8) hanno indubbiamente inciso negativamente nel calcolo dei valori di composizione corporea del candidato.

Come affermato da codesta Ecc.ma sezione, infatti, ***l'altezza rappresenta un dato tendenzialmente stabile e, pertanto, un errore nella rilevazione della***

statura del ricorrente è idoneo a concretizzare – in quanto tale – un indubbio segno di anomalia e inaffidabilità dell'accertamento *(Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 24 aprile 2020, n. 4156; Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 12 novembre 2019, n. 12983).*

12. *Codesto Ecc.mo Collegio, infatti, trovatosi a decidere su un caso analogo, ha accolto le tesi di una giovane ricorrente, esclusa ingiustamente dal concorso per il reclutamento di 33 Ufficiali in S.P.E., precisando che: "dalle risultanze della verificazione si evince che* ***la misurazione della percentuale di massa grassa BPF effettuata in sede concorsuale risulta inficiata da un errore relativo ad un parametro corporeo - quello relativo all'altezza considerata dalla PA (di 3 cm. inferiore a quella accertata in sede di verificazione) - che ha minato l'attendibilità del risultato finale"*** *(anche considerando il dimagrimento di 3 kg nelle more intervenuto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria e che conseguente l'atto impugnato debba essere annullato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente decisione, è tenuta a rinnovare gli accertamenti in contestazione"* ***(Tar Lazio, Sez. I Bis, 25 luglio 2017, n. 8932).***

In un altro caso, identico al presente, in cui il ricorrente contestava di essere vittima di due errori di misurazione, l'uno relativo all'altezza e l'altro relativo alla percentuale di massa grassa, codesto ecc.mo Collegio ha affermato che: "Se è vero che ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici****, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto,* ***per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.*** *(...) i****l ricorrente ha lamentato anche l'erronea misurazione della propria altezza, parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo, che incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico****", precisando infine che "il particolare contesto censorio emergente dal ricorso, non suscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami*

effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l'effettuazione della verificazione (...) che, a mezzo dell'individuazione del verificatore nella predetta struttura ospedaliera militare e dell'indicazione dei puntuali criteri sopra illustrati, ha tutelato non solo l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, nella presenza di tutti i necessari presupposti di cui sopra, ma anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame" ***(Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001).***

*Tale pronuncia è dirimente in quanto, oltre a chiarire che l'**altezza è un parametro obiettivo, la cui misurazione ben si presta a ripetibilità nel breve periodo e che la stessa incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico, pone come essenziale e necessaria in tali casi una ulteriore verificazione che miri non solo a tutelare l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, bensì anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenga in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.***

13. *Quanto sopra è **comprovato, altresì, dalle risultanze dell'accurato esame bio-impedenziometrico presso la Struttura Sanitaria Pubblica al quale si è sottoposto il ricorrente**, che ha dimostrato che i requisiti fisici dello stesso rientrano perfettamente nei limiti di legge, sicché questi avrebbe dovuto essere valutato positivamente.*

*Ricordiamo, infatti, che il Sig.[redacted] dopo essersi sottoposto il **23 aprile 2021 - a due soli giorni di distanza dall'esclusione concorsuale** - a visita medica presso lo studio del Dr. A[redacted] il quale ha accertato che "il candidato presenta un **peso corporeo di kg 74 ed un 'altezza corporea di cm 175**, entrambi rilevati con bilancia a bascula professionale con altimetro a colonna Seca CE 0110108 e che, pertanto, il suo Body Mass Index (indice di massa corporea) è pari a 24.2, valore che lo colloca in una fascia di "normopeso" secondo la classificazione di Garrow del 1981" (doc. 7), si è poi sottoposto anche ad esame bio-impedenziometrico in data **30 aprile 2021**, presso la **"AUSL 4 Teramo - U.O.S. Epatologia - C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione"**, in esito al quale, la Dr.ssa M[redacted] Dirigente Medico,*

ha accertato che il candidato ha un valore di ***massa grassa pari al 23,3%*** *e, quindi, rientrante nei parametri previsti dalla normativa di riferimento (doc. 8).*

Non sembra, quindi, che possano esservi dubbi sulla illegittimità del giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione, in quanto ***è emerso un evidente scostamento tra i valori della massa grassa rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dall'esame al quale si è sottoposto nell'immediato il candidato presso la struttura ospedaliera pubblica.***

14. *In conclusione, come affermato dal Tar Lazio, Sezione Seconda, in un recente caso analogo, "****Anche a non voler dubitare, dunque, che la Commissione medica si sia esattamente attenuta alle Direttive Tecniche richiamate dal Bando di concorso, tale circostanza, di per sé, non consente di escludere che un errore di misurazione possa essersi effettivamente verificato, in ragione dei più diversi e, allo stato, imponderabili fattori, legati alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'esame è stato condotto****". (Tar Lazio, Sezione II, 22 ottobre 2015, n. 12111).*

Sicché, "il giudice amministrativo, per verificare se esistano errori materiali o altri profili di eccesso di potere, può tenere conto, in una valutazione necessariamente unitaria, di ogni elemento che induca a ritenere inattendibili i già effettuati accertamenti tecnici (cfr. Cons. St., 30 giugno 2004, n. 4811) e, in alcune ipotesi particolari, ***come nel caso della misurazione della statura in cui l'accertamento si basa su dati oggettivi e non opinabili, può disporre anche nuovi accertamenti" (Cons.St, sez. III, sentenza n. 1869 del 28 marzo 2012; cfr. anche sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 892; id., IV, 19.11.2012, n. 5821; da ultimo, sez. III, 7 gennaio 2013, n. 16 e ordinanza n. 2065/2015).***

*Ebbene, poiché come rilevato da codesto Ecc.mo Tar "La misurazione dell'indice di composizione corporea consiste in un accertamento tecnico eseguito con una apparecchiatura di analisi bioimpedenziometrica che, mediante il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo della persona, consente di misurare, in funzione della diversa resistenza alla corrente dei tessuti magri rispetto a quelli grassi, il rapporto tra la massa muscolare e la massa grassa", si è in presenza di "****un accertamento tecnico oggettivamente riscontrabile che non lascia margini di discrezionalità al valutatore****". Ne consegue che "qualora, come nel caso specifico,* ***sia stata allegata una***

consistente divergenza tra i risultati della misurazione eseguita dalla Commissione di concorso e quella, a breve distanza di tempo, svolta presso una struttura sanitaria pubblica, è consentito al giudice amministrativo sottoporre a verificazione tecnica la valutazione contestata. *Ciò non al fine di sostituire la valutazione del verificatore a quella eseguita dalla pubblica amministrazione, bensì* ***allo scopo di accertare se la misurazione eseguita dall'Amministrazione in sede concorsuale possa presentare profili di inattendibilità" (Tar Lazio - Roma, Sez. I Quater, 8 gennaio 2021, n. 247)***

La misurazione effettuata dal ricorrente presso la struttura pubblica, dunque, fornisce, indubbiamente, nel caso in esame ***un idoneo principio di prova in merito all'erroneità del giudizio medico impugnato, in quanto è avvenuta a breve distanza dalla data in cui è stato emesso il giudizio negativo****.*

15. *Da quanto innanzi, in ragione della incompatibilità tra i predetti risultati e della sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso la Struttura Pubblica (****"AUSL 4 Teramo - U.O.S. Epatologia - C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione"****), emerge l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale.*

Peraltro, come anticipato in fatto, poiché ***l'esame per il calcolo dei valori di composizione corporea viene effettuato con uno strumento soggetto ad uso ripetuto, la cui certificazione della idoneità del macchinario non viene riportata nei provvedimenti emanati dalla Commissione,*** *così come – invece - richiesto dalla Direttiva tecnica "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del D.P.R. n. 207/2015, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei VV.FF. (doc. 10),* ***è molto probabile che l'errore compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua pulizia dell'impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione della massa grassa****.*

16. *Alla luce delle considerazioni fino ad ora svolte, è evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.*

Il candidato, infatti, per effetto di un accertamento eseguito scorrettamente, è stato ritenuto in possesso di un profilo psico-fisico inidoneo in ragione, esclusivamente, di uno scostamento – in realtà ampiamente smentito dall'ulteriore accertamento - dai parametri riferiti alla percentuale di massa grassa ritenuta compatibile con lo svolgimento del corso presso la Scuola degli Allievi Carabinieri.

*17. In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l'orientamento mostrato sul punto da codesto Ecc.mo Collegio, il quale trovatosi a decidere su casi analoghi, ha accolto le tesi dei ricorrenti ammettendoli al prosieguo delle prove concorsuali considerato che "**L'esame in questione, volto a misurare la c.d. massa grassa, non può essere, né consistere in un giudizio aleatorio, rapportato alle contingenti condizioni soggettive e parametrate, esclusivamente, al momento della misurazione. In altre parole l'esame in questione, proprio in relazione alla procedura strumentale utilizzata costituisce un accertamento tecnico, come tale ripetibile che deve, pertanto, fornire, in un arco di tempo ragionevole, il medesimo risultato, a prescindere dal tipo di strumento utilizzato ed in cui gli scostamenti tra una misurazione e l'altra, non possono comportare significative alterazioni valoriali. Diversamente opinando l'esame in questione, da accertamento tecnico si trasformerebbe in un giudizio ipotetico, il cui esito risulterebbe, pertanto, estraneo ai canoni di oggettività richiesti dal legislatore**" **(Tar Lazio Roma, Sez I bis, 30 maggio 2019, sent. n. 6804; cfr. ord. n. 04163/2019; Tar Lazio, Sez. I Bis, 1° marzo 2019, n. 2729).** Codesta Ecc.ma Sezione ha, infatti, assunto un orientamento univoco sul punto, secondo il quale in tali fattispecie, identiche a quella in esame, è essenziale ai fini del decidere "**disporre una verificazione** finalizzata ad accertare l'effettivo valore di composizione corporea del ricorrente, **tenuto, tra l'altro, conto delle sensibili differenze riscontrabili tra la rilevazione operata in sede concorsuale e quella effettuata in seguito dall'interessato, a breve distanza di tempo, presso una struttura sanitaria pubblica" (Tar Lazio, Sez. I bis, 15 giugno 2018, n. 6689; Tar Lazio, Sez. I bis, 21 maggio 2018, n. 3010; Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 dicembre 2018, 11762).** Ad ulteriore conferma di quanto sino ad ora affermato, si segnalano gli **innumerevoli precedenti della Sezione in materia con i quali è stata accolta la domanda cautelare** presentata dai concorrenti esclusi per*

percentuale di massa grassa superiore ai limiti previsti dalla disciplina di cui al D.P.R. n. 207 del 2015, ed ***è stata disposta una verificazione*** *ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione* ***(cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis., decreto cautelare 23 gennaio 2021 n. 413; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 2 novembre 2020, n. 6780; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 18 ottobre 2019, n. 6764; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 26 settembre 2019, n. 6266; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 1 aprile 2019, n. 1958; Tar Lazio, Sez. I Bis, decreto cautelare 4 aprile 2019, n. 2063; Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 luglio 2019, n. 9139 e n. 9144; Tar Lazio, I quater, 22 maggio 2019, n. 6270; Tar Lazio, Sez. I Quater, 20 marzo 2019, n. 3713; Tar Lazio Sez. I Quater, 27 giugno 2018, n. 3837; Tar Lazio, Sez. I Quater, 18 aprile 2018, n. 2320).***

18. *Il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del Sig. Ferella è, infine, illegittimo per* ***violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa****, nonché del* ***principio di ragionevolezza****.*

Tale giudizio, infatti, è stato espresso nonostante il ricorrente abbia agevolmente superato le prove di efficienza fisica, che sono consistite nello svolgimento di esercizi che possono essere compiuti soltanto da una persona perfettamente allenata. A ciò si aggiunga, inoltre, che, se si esclude il parametro relativo alla composizione corporea, il ricorrente è risultato in possesso di un profilo psico-fisico perfettamente in linea con gli altri parametri previsti dal bando di concorso.

Pertanto, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, in considerazione del complessivo quadro fisico e sanitario dimostrato dal Sig. Ferella, avrebbe senz'altro dovuto, in applicazione proprio dei generali principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, procedere quantomeno alla ripetizione dell'esame bio-impedenziometrico.

19. *In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "definitivo e non suscettibile di riesame", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 7, del bando di concorso.*

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "Se è vero che ***le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici****, psichici e*

attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, ***per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto****"(Tar* ***Lazio, Sez. I Bis, 4 marzo 2021, n. 2706; Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).***

*Peraltro, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza delle Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "****un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo****", ulteriormente soggiungendo che "****anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia****" (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).*

20. *Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato sub specie di* ***difetto di motivazione*** *e* ***di istruttoria****.*

Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale, ***la Commissione avrebbe dovuto effettuare una prova funzionale ovvero disporre opportuni accertamenti strumentali.***

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i ***parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione***

amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost., *e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate. In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di limitazioni fisiche funzionali, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare* ***gli indicati principi costituzionali*** *ex art.3 e 97 della Costituzione".*

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24.07.2021, pubblicato il 27.07.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.), nella parte in cui ne pregiudica l'utile collocamento. La presente graduatoria è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per il ricorrente che, pertanto, è costretto a chiederne l'annullamento.

*

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **in via preliminare,** accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e confermare la misura cautelare concessa con decreto cautelare n. 2628/2021 e con successiva ordinanza cautelare n. 3657/2021, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare **la valutazione dei titoli e l'immediata ammissione "con riserva" al corso per allievi carabinieri in ferma quadriennale**;
2) **in via istruttoria**, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
3) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere

dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;

4) **nel merito,** in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1) Copia del decreto 24.07.2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie e relativa graduatoria;
2) Copia dell'istanza di accesso per i controinteressati;
3) Copia della nota del Comando dei Carabinieri di comunicazione dei controinteressati.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 6-bis del T.U. spese giustizia (d.p.r. 115/2002) i presenti motivi aggiunti – con atto di integrazione del contraddittorio - non introducono domande nuove. In particolare, ai sensi della circolare del 18 ottobre 2011 (istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo), pag. 7, nel presente ricorso per motivi aggiunti manca il requisito dell'impugnazione di un atto "nuovo", vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero della richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero azione di condanna formulate per la prima volta in giudizio. In base a tali disposizioni non è perciò dovuto contributo unificato.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo-Roma, 16 ottobre 2021

Avv. Claudia Caradonna